



COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DEGLI AUSILIARI DI VIGILANZA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.03.2009
Modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 18.12.2014**

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito il Servizio degli Ausiliari di Vigilanza del Comune di Barge, formato da personale volontario che collaborerà con la Polizia Municipale.

2. Potranno far parte degli Ausiliari di Vigilanza i cittadini disponibili a prestare gratuitamente la loro opera nell'ambito della normativa vigente, generale e comunale. Per essere considerati idonei all'incarico, i cittadini disponibili devono:

- a) essere residenti nel Comune di Barge;
- b) avere un'età non superiore ai 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare il servizio per l'anno in corso);
- c) essere in possesso di idoneità psico-fisica relativa ai compiti assegnati;
- d) godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali.

Il servizio in questione sarà prestato a titolo di volontariato, non darà titolo alla corresponsione di alcun compenso e non costituisce rapporto di servizio.

3. Le domande di entrare a far parte degli Ausiliari di Vigilanza dovranno essere presentate a cura degli interessati e saranno valutate dal Responsabile del Servizio di Vigilanza, con la collaborazione dell'assessore competente, per verificare le attitudini alla prestazione del servizio e la rispondenza ai requisiti previsti.

4. Le domande devono essere corredate da un curriculum vitae contenente, altresì, l'autodichiarazione sul proprio stato di salute e il godimento dei diritti civili e politici, di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali.

ART. 2 ATTIVITA' DEGLI AUSILIARI DI VIGILANZA

1. Gli Ausiliari di Vigilanza opereranno di supporto al personale di Polizia Municipale, provvedendo in particolare a vigilare:

- sul pulmino adibito a trasporto alunni;
- sull'entrata e l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici cittadini;
- sul corretto uso dei parchi e giardini pubblici da parte dell'utenza;
- sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e motocicli, con particolare riferimento, ai viali pedonali ed ai marciapiedi.

2. Potranno, inoltre, svolgere altre mansioni richieste dagli organi comunali preposti.

3. L'attività degli Ausiliari di Vigilanza dovrà comunque essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine ad eventuali possibili comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Gli Ausiliari di Vigilanza esercitano esclusivamente le funzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'organizzazione operativa dei servizi degli Ausiliari di Vigilanza sarà curata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in collaborazione con l'Assessore competente ed i servizi demandati agli Ausiliari di Vigilanza saranno predisposti periodicamente sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

ART. 4

DOTAZIONI DEGLI AUSILIARI DI VIGILANZA

1. Gli Ausiliari di Vigilanza saranno dotati di:

- tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Barge;
- fascia con la scritta "Ausiliario di Vigilanza";
- pettorina catarifrangente;
- paletta per segnalazione;

2. Potranno, inoltre, essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati.

ART. 5

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi degli Ausiliari di Vigilanza saranno effettuati dal personale interessato, sulla base delle necessità rilevate e con le modalità di cui all'art. 3. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, all'Ufficio di Polizia Municipale, da effettuarsi a cura degli interessati.

2. Gli Ausiliari di Vigilanza durante l'espletamento del servizio dovranno obbligatoriamente:

- portare sul petto il tesserino personale;
- indossare la fascia di riconoscimento al braccio sinistro;
- indossare la pettorina catarifrangente in ogni situazione di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia, oscurità, ecc.).

3. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dei cittadini che dovranno essere invitati, con la massima cortesia, a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso o provocatorio posto in essere da terzi. Gli Ausiliari di Vigilanza sono tenuti a rispettare le disposizioni che loro arrivano dal Responsabile del Servizio di Vigilanza o dagli Operatori di Polizia Municipale presenti sul posto di servizio. Laddove davanti alla scuola vi sia un operatore del Comando di Polizia Municipale, il volontario deve collaborare senza interferire o sostituirsi all'agente.

4. E' prevista la compilazione di un rapporto per segnalare al Servizio di Polizia Municipale eventuali atti illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità di manutenzione a beni comunali.

ART. 6

ASSICURAZIONI DEI VOLONTARI

1. L'Amministrazione Comunale garantirà la necessaria e congrua copertura assicurativa. R.C. - Infortuni - Indennità giornaliera (direttamente o mediante adeguata contribuzione all'Associazione di volontariato presso cui risultano iscritti) per gli eventuali incidenti che dovessero subire i volontari nello svolgimento delle loro mansioni, nonché per danni che dovessero causare a terzi.

ART. 7

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Qualora gli Ausiliari di Vigilanza dovessero rendersi responsabili di violazione alle norme di cui al presente regolamento, ovvero alle altre disposizioni di legge, potranno essere esonerati dall'incarico, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla vigente normativa in materia.

2. L'Ausiliario di Vigilanza che intenda sospendere o interrompere la propria attività è tenuto a comunicarlo in forma scritta al Servizio di Polizia Municipale con un preavviso di almeno venti giorni.

Gli ausiliari di Vigilanza cessano altresì dall'incarico per:

- 1) per decisione dell'Amministrazione Comunale;
- 2) raggiungimento del limite di età;
- 3) ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. "c" e "d";

ART. 8

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale prevista in materia.